

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5234

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

*Presentata il 15 novembre 1990*

**Norme volte a consentire la gestione di farmacie  
da parte di cooperative di giovani farmacisti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto anche ai non addetti ai lavori il fatto che occorra una ingente quantità di risorse economiche oggi per aprire un esercizio di farmacia, una somma tale, comunque, da precludere molto spesso a giovani che non provengano da famiglie già titolari di farmacia l'accesso reale all'esercizio dell'attività professionale.

È, in fondo, una sanzione economica suscettibile di determinare l'effetto di una sorta di professione esclusiva di « ceto », attraverso la sua perpetuazione in una dimensione « familiare ».

Questa situazione di disagio si è resa particolarmente acuta dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, che, precludendo a cooperative di farmacisti la possibilità della titolarità dell'esercizio per riservarla solo al singolo farmacista, diversamente da quanto era pre-

visto nella legislazione previgente, ha di fatto agevolato il consolidarsi di quelle difficoltà che oggi rappresentano l'autentico ostacolo all'accesso dei giovani professionisti all'attività concreta di farmacista.

La filosofia della nostra proposta mira a cogliere il risultato di consentire a quote sempre più ampie di giovani neofarmacisti vincitori di concorsi la conquista dell'attività professionale, sottraendoli a speculazioni di ogni tipo e temperando la tendenza all'esclusivismo « di casta » che sempre più si consolida nel settore.

Per raggiungere questi obiettivi, senza snaturare il significato di privilegiamento della realtà giovanile, abbiamo previsto la titolarità dei beni patrimoniali e la gestione dell'esercizio delle farmacie a cooperative di farmacisti i cui soci siano in prevalenza giovani fino a 35 anni.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Sono consentite la gestione dell'esercizio di farmacie e la proprietà di beni patrimoniali ad essa finalizzati a cooperative di farmacisti, i cui soci siano in prevalenza giovani fino ai 35 anni, a condizione che ognuno dei soci sia provvisto di laurea, di abilitazione all'esercizio della professione e sia iscritto all'Ordine dei farmacisti.

2. Alla responsabilità della direzione professionale della farmacia è preposto un solo socio della cooperativa.

3. È consentito il trasferimento delle quote di proprietà dei soci ad altri farmacisti purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola cooperativa.